

MESSAGGIO

del Consiglio di Stato al Gran Consiglio
concernente la concessione di un credito di Fr. 161.240,—
per il sussidiamento della costruzione di un rifugio pubblico e di un posto
sanitario di protezione civile nel nuovo centro scolastico (palestre)
di Chiasso

(del 25 marzo 1969)

Onorevoli signori Presidente e Consiglieri,

Con il messaggio n. 1565 del 13 dicembre 1968 — che la Commissione della Gestione ha già approvato — abbiamo proposto la concessione di un credito di Fr. 108.900,— per il sussidiamento della costruzione di un rifugio collettivo nel nuovo centro scolastico (Casa dei bambini) di Chiasso.

Vi proponiamo ora, le relative pratiche preliminari essendo pure nel frattempo concluse, la concessione di un credito di Fr. 161.240,— per il sussidiamento della costruzione di un rifugio collettivo e di un posto sanitario di protezione civile nel secondo complesso (palestre) del nuovo centro scolastico di Chiasso.

Questa domanda segue di poco una prima istanza per la concessione di un credito per la costruzione di un rifugio pubblico nell'asilo. Infatti il nuovo centro scolastico comunale di Chiasso è formato da due costruzioni completamente separate. L'asilo si trova in via Antonio Chiesa e il rifugio collettivo ivi costruito serve la zona abitata sita fra gli impianti ferroviari e la collina di Pedrinete. La palestra è invece ubicata nell'opposto settore del Comune e precisamente in via Serafino Balestra, e il rifugio collettivo ivi proposto serve la zona abitata intorno alla casa comunale e alle vecchie scuole.

La costruzione di due rifugi pubblici e di un posto sanitario è di particolare importanza per Chiasso, tenuto conto della situazione e della popolazione. Il Comune di Chiasso ha inserito le opere protettive in costruendi stabili di sua proprietà. Così facendo si possono realizzare installazioni di protezione civile a condizioni finanziariamente accettabili.

Oggetto della domanda è un immobile al mappale 743-744 il cui costo totale (escluso il valore del terreno) è stato preventivato in Fr. 3.037.750,—. Per la costruzione del nuovo rifugio pubblico sotto le palestre (capace di 380 posti) il Comune ha presentato un preventivo di spesa di Fr. 391.663,90, che l'Ufficio federale della protezione civile, con decisione 18 dicembre 1968, ha ridotto a franchi 353.580,—.

Per la costruzione del posto sanitario di protezione civile (capace di 50 posti) il Comune ha presentato un preventivo di spesa di Fr. 283.545,—, che l'Ufficio federale della protezione civile, con decisione 18 dicembre 1968, ha ridotto a Fr. 275.825,—.

Queste decisioni sono da attribuire alla modifica di prezzi ritenuti troppo elevati.

Sull'importo riconosciuto di Fr. 353.580,— per la costruzione del rifugio pubblico la Confederazione corrisponderà un sussidio del 45 % pari a Fr. 159.111,— mentre sull'importo riconosciuto di Fr. 275.825,— per la costruzione del posto sanitario verrà corrisposto un sussidio del 60 % pari a Fr. 165.495,— a' sensi degli art. 4 e 6 cpv. 3 della legge federale del 4 ottobre 1963 sull'edilizia di protezione civile rispettivamente dell'art. 69 cpv. 1 della legge federale del 23 marzo 1962 sulla protezione civile.

A' sensi dell'art. 3 cpv. 2 della legge cantonale di applicazione del 17 ottobre 1966 rispettivamente dell'art. 13 cpv. 1 e 2 della legge cantonale di applicazione del 12 dicembre 1966 il Cantone è tenuto ad assegnare un sussidio del 30 % per la costruzione del rifugio pubblico e un sussidio del 20 % per la costruzione del posto sanitario di protezione civile, pari quindi a complessivi Fr. 161.240,—, (franchi 106.075,— per il rifugio pubblico + Fr. 55.165,— per il posto sanitario).

A' sensi dell'art. 15 della legge cantonale 12 dicembre 1966 di applicazione della legge federale sulla protezione civile, qui applicabile per analogia, i sussidi per importi superiori a Fr. 50.000,— sono assegnati dal Gran Consiglio. Per questo motivo l'oggetto è demandato al Gran Consiglio.

Poichè l'importo sussidiabile potrebbe essere modificato a dipendenza delle liquidazioni si inserisce nel decreto legislativo una clausola che autorizza il Consiglio di Stato ad adeguare automaticamente il sussidio, ritenute le percentuali del 30 %, rispettivamente del 20 %, all'importo sussidiabile che l'Autorità federale fisserà in via definitiva.

Per le esposte ragioni vi chiediamo di approvare l'annesso disegno di decreto legislativo.

Vogliate gradire, onorevoli signori Presidente e Consiglieri, l'espressione del nostro migliore ossequio.

Per il Consiglio di Stato,

Il Presidente :
A. Lafranchi

p. o. Il Cancelliere :
A. Crivelli

Disegno di

DECRETO LEGISLATIVO

concernente la concessione di un credito di Fr. 161.240,—
per il sussidiamento della costruzione di un rifugio pubblico e di un posto
sanitario di protezione civile nel nuovo centro scolastico di Chiasso
(palestre)

(del)

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone del Ticino

visto il messaggio 25 marzo 1969 n. 1573 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

Art. 1. — E' accordato al Comune di Chiasso un sussidio di Fr. 161.240,— (30 % sull'importo di Fr. 353.580,— rispettivamente 20 % sull'importo sussidiabile di Fr. 275.825,—) per la costruzione di un rifugio pubblico e di un posto sanitario di protezione civile nel nuovo centro scolastico (palestre).

Il Consiglio di Stato è autorizzato ad adeguare il sussidio, ritenuta la percentuale del 30 % rispettivamente 20 %, sull'importo sussidiabile definitivamente fissato dalla competente Autorità federale.

Art. 2. — Il sussidio va a carico della voce del bilancio ordinario del Dipartimento militare 1103.10 « edilizia di protezione civile ».

Art. 3. — Il presente decreto, non essendo di carattere obbligatorio generale, entra in vigore con la pubblicazione nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.